COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

La presente nota tematica spiega in che modo l'Unione europea sta rafforzando la cooperazione giudiziaria nelle questioni transfrontaliere di diritto civile, costruendo di fatto ponti tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali. Gli obiettivi principali dell'Unione sono garantire la certezza del diritto e un accesso facile ed efficace alla giustizia, al fine di agevolare la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. A tal fine è necessario individuare chiaramente la giurisdizione competente, determinare la legge applicabile e semplificare le procedure per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Il ruolo del Parlamento europeo è particolarmente rilevante in ambiti quali la protezione e la promozione dei diritti dei minori e la digitalizzazione della giustizia.

BASE GIURIDICA

Articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); protocolli n. 21 e 22 allegati ai trattati.

OBIETTIVI

Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini non dovrebbero essere ostacolati o scoraggiati nell'esercizio dei propri diritti. L'incompatibilità e la complessità dei sistemi giuridici o amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire un ostacolo. In tale delicato settore la legislazione riguarda tanto il diritto civile classico, che include svariati ambiti, dal diritto di famiglia a quello contrattuale a quello in materia di vendita, quanto il diritto di procedura civile, che sino a poco tempo fa rientrava tra le prerogative esclusive degli Stati membri. Il settore delle norme di diritto contrattuale privato nell'UE rientra nell'ambito del diritto civile dell'Unione, ma è strettamente correlato alla libera circolazione di beni e servizi ed è pertanto disciplinato dalle disposizioni del trattato relative al mercato unico (cfr. 2.1.7).

Il diritto internazionale privato disciplina gli aspetti transfrontalieri di tutte le questioni inerenti ai rapporti tra privati, quali il diritto di famiglia, il diritto patrimoniale e il diritto contrattuale. Le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transfrontaliere devono essere adottate dal Consiglio all'unanimità (articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, TFUE). Gli strumenti principali che facilitano l'accesso alla giustizia transfrontaliera sono il principio di riconoscimento reciproco, basato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, e la cooperazione giudiziaria diretta tra gli organi giudiziari nazionali.

Il diritto privato internazionale influisce direttamente sull'ordinamento giuridico dell'Unione. Ad esempio, le relazioni tra i paesi terzi e gli Stati membri in materia giudiziaria civile sono guidate dal quadro delle convenzioni multilaterali dell'Aia. Dal 3 aprile 2007 l'UE è membro della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, un'organizzazione intergovernativa globale che si propone di unificare progressivamente le norme fissate dal diritto internazionale privato. Essa, pertanto, sviluppa e fornisce strumenti giuridici multilaterali che diventano vincolanti da un

punto di vista giuridico nei paesi che ne fanno parte. La conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato comprende 91 membri (90 Stati e l'Unione europea) e adotta convenzioni che trattano questioni di diritto civile quali la notificazione o comunicazione degli atti dei procedimenti, l'assunzione delle prove all'estero, l'accesso alla giustizia, la sottrazione internazionale di minori, l'adozione internazionale, i conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, le obbligazioni alimentari, il riconoscimento dei divorzi e l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

La conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato collabora strettamente con l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), istituito nel 1926. UNIDROIT, un'organizzazione intergovernativa indipendente con sede a Roma, la lo scopo di sviluppare metodi per modernizzare, armonizzare e coordinare il diritto internazionale privato e commerciale e formulare strumenti giuridici uniformi, tra cui leggi tipo, guide giuridiche o legislative, principi e norme.

Gli obiettivi principali dell'azione dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile sono:

— assicurare ai cittadini un livello elevato di certezza del diritto nelle loro relazioni transnazionali nell'ambito del diritto civile;

— garantire ai cittadini un accesso semplice ed efficace alla giustizia civile per la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

— semplificare gli strumenti di cooperazione transfrontaliera tra gli organi giudiziari civili nazionali;

— sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

Tutti i progetti di atti legislativi devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali (articolo 12 del trattato sull'Unione europea (TUE)). I parlamenti nazionali hanno inoltre il diritto di sollevare obiezioni alle decisioni riguardanti taluni aspetti del **diritto di famiglia aventi implicazioni di natura transfrontaliera**. Tali decisioni possono essere adottate solo secondo la procedura legislativa ordinaria se nessun parlamento nazionale comunica la sua opposizione al riguardo (articolo 81, paragrafo 3, terzo comma, TFUE).

RISULTATI OTTENUTI

A. Evoluzione del diritto primario nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile

La cooperazione giudiziaria in materia civile non figurava tra gli obiettivi della Comunità europea ai tempi dell'adozione del trattato istitutivo. Tuttavia, l'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità europea disponeva che gli Stati membri dovessero semplificare le "formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali". La cooperazione giudiziaria in materia civile è stata ufficialmente inserita nella sfera di intervento dell'UE dal trattato di Maastricht, nel quadro intergovernativo "giustizia e affari interni" (cfr. 1.1.3). Il trattato di Amsterdam ha portato la cooperazione giudiziaria in materia civile nel quadro comunitario, trasferendola dal TUE al trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sottoporla al metodo comunitario. Il trattato di Nizza (cfr. 1.1.4)

ha consentito di adottare misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile, escluso il diritto di famiglia, secondo la procedura legislativa di codecisione.

Il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) ha posto le basi per la costruzione dello spazio europeo di giustizia. Dopo aver constatato progressi insufficienti nell'attuazione di tale programma, nel novembre 2004 il Consiglio europeo dell'Aia ha avviato un nuovo piano d'azione per il periodo 2005-2010. Il programma dell'Aia ha sottolineato la necessità di proseguire nell'attuazione del riconoscimento reciproco e di estenderne la portata a nuovi settori quali il patrimonio familiare, le successioni e i testamenti. Ad esso è seguito il programma di Stoccolma, che rappresenta la tabella di marcia per gli sviluppi futuri dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quinquennio 2010-2014.

Il trattato di Lisbona (cfr. 1.1.5) ha subordinato la totalità delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile alla procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, il diritto di famiglia rimane soggetto a una procedura legislativa speciale in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento.

La Danimarca e l'Irlanda beneficiano di clausole di non partecipazione ("opt-out") in relazione alla parte terza, titolo V, TFUE (spazio di libertà, sicurezza e giustizia). Nel caso dell'Irlanda l'opt-out dalle norme adottate in tale settore è flessibile, in quanto il paese può decidere caso per caso se accettare o meno la legislazione e le iniziative legislative pertinenti (protocollo n. 21 allegato ai trattati). Alla Danimarca si applicava invece una clausola di non partecipazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia più rigida, in virtù della quale il paese non partecipava in alcun modo a detta politica. Nel corso dei negoziati sul trattato di Lisbona, la Danimarca ha ottenuto la possibilità di passare a una clausola flessibile, sul modello di quella in vigore per l'Irlanda (protocollo n. 22). Il 3 dicembre 2015 si è tenuto un referendum per approvare il ricorso a tale possibilità (4.2.1), in cui il 53 % degli elettori ha espresso un voto negativo.

B. Principali atti giuridici adottati

1. Determinazione della giurisdizione competente, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali

Lo strumento principale in questo settore è il regolamento relativo alle decisioni in materia civile e commerciale, noto come regolamento Bruxelles I bis (regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012). Nel diritto di famiglia, è integrato dal regolamento relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, noto come regolamento Bruxelles II bis (regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003), che è stato rifuso nel 2019 ed è ora denominato regolamento relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, noto come regolamento Bruxelles II ter (regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio). Si applica tra tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca.

Al fine di estendere il suo regime di riconoscimento all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nel 1988 gli allora 12 Stati membri delle Comunità europee hanno firmato un trattato con gli allora sei membri dell'EFTA (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera), in quanto questi non potevano aderire alla convenzione di Bruxelles del 1968. Questo trattato è stato ora completamente sostituito da una versione del 2007, la Convenzione di Lugano (convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), conclusa tra l'Unione europea, la Danimarca in quanto parte a sé stante e tre degli altri quattro membri dell'EFTA (ovvero Svizzera, Norvegia e Islanda). Il Liechtenstein, l'unico Stato ad essere entrato a far parte dell'EFTA dopo il 1988, non ha firmato la convenzione. Il 2 aprile 2020 il Regno Unito, non facendo più parte della convenzione di Lugano a seguito della Brexit, ha chiesto di potervi aderire nuovamente, a norma dell'articolo 127 dell'accordo di recesso. Conformemente agli articoli 70 e 72, paragrafo 3, della convenzione, è necessario che tutte le parti contraenti dell'accordo approvino l'adesione di un nuovo Stato – cosa che hanno fatto. Tuttavia, in virtù del parere Lugano della Corte di giustizia dell'Unione europea (parere 1/03 del 2006), qualsiasi adesione rientra interamente nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione, che dovrebbe dunque deliberare in merito alla richiesta di riadesione del Regno Unito. Nella sua valutazione della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna di aderire alla convenzione di Lugano, la Commissione europea ha rifiutato di approvare l'adesione, adducendo come motivazione il fatto che la convenzione di Lugano è rivolta a Stati che hanno un'integrazione normativa stretta con l'UE. A parere della Commissione, la convenzione sulle decisioni (la convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale) dovrebbe essere utilizzata per le relazioni tra l'UE e i paesi terzi meno strettamente allineati e potrebbe costituire un quadro migliore per la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore della cooperazione giudiziaria civile.

A seguito della maggiore mobilità, si stanno instaurando legami familiari tra persone di nazionalità diverse. Le coppie binazionali devono sapere quale cognome prenderanno i loro figli e le persone divorziate devono essere in grado di stabilirsi in un altro paese senza perdere i contatti con i propri figli. Per quanto riguarda i minori sottratti da uno dei genitori, la convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, che conta 103 Stati contraenti (al mese di maggio 2025), compresi tutti gli Stati membri dell'UE, si basa su un obiettivo molto semplice: l'immediato rientro del minore sottratto. Parallelamente, l'ex regolamento Bruxelles II bis è stato rifuso nel 2019 ed è ora denominato Bruxelles II ter. L'obiettivo principale della revisione è migliorare le norme giuridiche che proteggono i minori in caso di dispute transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio quelle connesse all'affidamento, al diritto di visita e alla sottrazione di minori. Rispetta pienamente i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e i diritti del minore.

Per facilitare il recupero delle obbligazioni alimentari a livello internazionale, il Consiglio ha adottato un regolamento relativo alle obbligazioni alimentari (regolamento (CE) n. 4/2009). Tale regolamento ha riunito in un unico strumento norme omogenee in materia di competenza, legislazione applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, nonché di cooperazione tra le autorità nazionali.

Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di insolvenza transfrontaliera, il regolamento di maggio 2015 sulle procedure di insolvenza (regolamento (UE) 2015/848), stabilisce regole uniformi sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e la legislazione applicabile in questo ambito. Nell'ottica di sopprimere l'exequatur per le decisioni relative ai crediti non contestati,

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (regolamento (CE) n. 805/2004). Il regolamento sulle successioni (regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo), è inteso a eliminare gli ostacoli incontrati dai cittadini nell'esercizio dei loro diritti nel contesto delle successioni internazionali. Il portale europeo della giustizia elettronica facilita questo processo consentendo alle persone di compilare e creare il modulo V (certificato successorio europeo) online. Poiché la Danimarca e l'Irlanda non partecipano, le procedure di successione transfrontaliere gestite dalle autorità di questi due Stati membri devono essere disciplinate dalle rispettive norme nazionali.

Considerate le diverse conseguenze giuridiche delle caratteristiche proprie del **matrimonio e dell'unione registrata**, nel 2011 la Commissione ha presentato due proposte di regolamento distinte concernenti i regimi patrimoniali delle coppie internazionali. Entrambe riguardano la competenza, la legislazione applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali, ma una concerne i regimi matrimoniali, mentre l'altra le unioni registrate.

2. Armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi

A livello dell'Unione europea sono stati adottati diversi strumenti per disciplinare le questioni più importanti in materia di diritto internazionale privato. L'adozione del regolamento Roma I (regolamento (CE) n. 593/2008) e del regolamento Roma II (regolamento (CE) n. 864/2007) ha permesso la definizione di un insieme uniforme di norme sui conflitti di leggi riguardanti le obbligazioni non contrattuali in materia civile e commerciale. Tali atti mirano quindi a migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità dell'esito delle controversie. Le norme sui conflitti di leggi riguardanti le obbligazioni alimentari sono contenute nel regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (cfr. sopra). Nell'ambito della legge applicabile al divorzio e alla separazione legale, nel dicembre 2010 il Consiglio ha adottato un regolamento sulla cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale (regolamento (UE) n. 1259/2010), che istituisce un quadro giuridico chiaro e completo per il divorzio e la separazione legale. Per quanto riguarda le successioni internazionali, il regolamento sulle successioni (regolamento (UE) n. 650/2012) determina, tra l'altro, la legge applicabile.

3. Agevolazione dell'accesso alla giustizia

Per migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, il Consiglio ha adottato la direttiva 2003/8/CE, che definisce norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. L'obiettivo della direttiva è di garantire un livello "adeguato" di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere per tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti. Per rendere l'accesso alla giustizia più agevole ed efficace per i cittadini e le imprese europei, l'Unione si è dotata di norme procedurali comuni tese a semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie transfrontaliere di modesta entità, nonché il recupero transfrontaliero di crediti non contestati su tutto il territorio dell'Unione. Queste sono contenute nel regolamento che istituisce un procedimento europeo per le

controversie di modesta entità (regolamento (CE) n. 861/2007) e nel regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (regolamento (CE) n. 1896/2006). Tali procedimenti sono facoltativi e si aggiungono a quelli previsti dalla legislazione nazionale. Esiste inoltre una direttiva che stabilisce norme comuni relative a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (direttiva 2008/52/CE), volta ad aumentare la certezza del diritto e quindi a incoraggiare il ricorso a questo metodo di risoluzione delle controversie.

4. Strumenti di cooperazione transfrontaliera tra gli organi giudiziari civili nazionali

L'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), TFUE conferisce al Parlamento e al Consiglio la facoltà di adottare misure intese a garantire il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie come pure la compatibilità delle regole nazionali applicabili ai conflitti di leggi e di giurisdizione. Il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (regolamento (UE) 2020/1784) mira a semplificare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali, aumentando in tal modo l'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari, mentre il regolamento relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (regolamento (UE) 2020/1783) mira a semplificare e accelerare la cooperazione in questo settore. Al fine di migliorare, semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e promuovere l'accesso alla giustizia per i cittadini coinvolti in controversie transfrontaliere, il 28 maggio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (decisione 2001/470/CE). La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale così istituita è composta dai punti di contatto designati dagli Stati membri, dalle autorità centrali previste da alcuni strumenti dell'UE, dai magistrati di collegamento e da qualsiasi altra autorità responsabile della cooperazione giudiziaria tra gli attori statali (tribunali e autorità centrali). La decisione che istituisce la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (decisione 2001/470/CE) è stata modificata dalla decisione 568/2009/CE, del 18 giugno 2009, volta ad ampliare e rafforzare le funzioni affidate alla **rete giudiziaria europea** in materia civile e commerciale. Tale decisione ha introdotto una modifica sostanziale, ovvero l'apertura della rete agli ordini professionali che rappresentano gli operatori della giustizia, in particolare avvocati, procuratori, notai e ufficiali giudiziari.

Un altro strumento di semplificazione della cooperazione giudiziaria in materia civile consiste nello sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione della giustizia. Tale progetto è stato avviato nel giugno 2007 e si è concretizzato nella strategia europea in materia di giustizia elettronica. Rientrano tra gli strumenti della giustizia elettronica il portale europeo della giustizia elettronica (volto ad agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla giustizia in Europa), l'interconnessione dei casellari giudiziari nazionali a livello europeo, un migliore utilizzo della videoconferenza nei procedimenti giudiziari, strumenti di traduzione innovativi quale la traduzione automatica, i formulari dinamici online, nonché una banca dati europea di traduttori e interpreti giuridici. Il quadro di valutazione UE della giustizia, pubblicato ogni anno dalla Commissione, è uno strumento di informazione inteso ad assistere l'UE e gli Stati membri nel

conseguimento di una giustizia più efficace, fornendo dati obiettivi, attendibili e comparabili sulla qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari in tutti gli Stati membri. Tali dati sono essenziali per sostenere le riforme dei sistemi giudiziari nazionali.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La cooperazione giudiziaria in materia civile è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, ad eccezione del diritto di famiglia, in relazione al quale il Consiglio delibera all'unanimità e il Parlamento viene solo consultato. Il Parlamento ha svolto un ruolo attivo nella definizione del contenuto degli strumenti legislativi citati in precedenza. Esso ha osservato in passato che una vera e propria cultura giudiziaria europea è necessaria affinché i cittadini traggano ogni vantaggio dai diritti loro conferiti dai trattati. Uno degli elementi più importanti a tal riguardo è la formazione, in particolare nel settore giuridico. Nel giugno 2013 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul tema "Un migliore accesso alla giustizia:patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali.

Nel settore della competenza, della legge applicabile e del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il Parlamento ha dato la sua approvazione nel 2013, ma i due atti sono rimasti bloccati per anni al Consiglio. Pertanto 23 Stati membri hanno concordato di instaurare una cooperazione rafforzata (articolo 20 TUE) per portare avanti i progetti di atti legislativi. All'inizio del 2016 la Commissione ha elaborato nuove proposte di atti il cui contenuto si basa sul voto del Parlamento europeo e sui compromessi raggiunti in precedenza. Il Consiglio ha infine adottato il 24 giugno 2016 un regolamento che attua una cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (regolamento (UE) 2016/1103).

Per quanto riguarda i procedimenti civili nell'Unione europea, il 4 luglio 2017 il Parlamento ha adottato una risoluzione contenente raccomandazioni alla Commissione sulle norme minime comuni in materia di procedura civile nell'Unione europea. Il Parlamento ha invitato la Commissione, a norma dell'articolo 225 TFUE, a presentare una proposta di atto legislativo entro il 30 giugno 2018, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, su norme minime comuni di procedura civile. Il testo della proposta di direttiva dell'UE allegata alla risoluzione del Parlamento mira a ravvicinare i sistemi di procedura civile in modo da garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo quale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. 4.1.2), stabilendo norme minime relative all'avvio, allo svolgimento e alla conclusione dei procedimenti civili dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

La tutela e la promozione dei diritti dei minori sono un obiettivo dichiarato dell'Unione europea, sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE. Pertanto, per aiutare i bambini nati da matrimoni/relazioni binazionali e sottratti da un genitore, nel 1987 è stata istituita la posizione di Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore. Tale ruolo, che è sempre ricoperto da un deputato in carica, nel 2018 è stato rinominato "Coordinatore del Parlamento europeo per i diritti

dei minori" affinché rispecchi l'evoluzione del mandato per ricomprendere i diritti dei minori.

Ewa Kopacz ricopre la carica di Coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori dal luglio 2019. Le sue predecessore in tale ruolo sono state Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (dal 2017 al 2019), Mairead McGuinness (dal 2014 al 2017), Roberta Angelilli (dal 2009 al 2014), Evelyne Gebhardt (dal 2004 al 2009), Mary Banotti (dal 1995 al 2004) e Marie-Claude Vayssade (dal 1987 al 1994).

Il 7 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. Nell'ambito della procedura di consultazione, il Parlamento ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento in materia di genitorialità il 14 dicembre 2023; la decisione del Consiglio è ancora in sospeso.

L'11 aprile 2024 è stata adottata una direttiva che fornisce protezione dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) (direttiva (UE) 2024/1069) al fine di rafforzare le garanzie procedurali contro l'abuso del contenzioso, in particolare nelle cause transfrontaliere, rafforzando in tal modo l'accesso alla giustizia. La direttiva è stata elaborata sulla base di prove concrete e con il sostegno del mondo accademico europeo, tra cui uno studio sull'uso delle SLAPP per mettere a tacere giornalisti, ONG e società civile richiesto dalla commissione giuridica del Parlamento e uno studio sui casi SLAPP aperti nel 2022 e nel 2023 richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento.

Il regolamento sulla giustizia elettronica (regolamento (UE) 2023/2844) è stato adottato il 13 dicembre 2023. Mira a migliorare l'accesso alla giustizia e l'efficienza e la resilienza dei flussi di comunicazione essenziali alla cooperazione tra autorità giudiziarie nei casi transfrontalieri nell'UE, alleggerendo gli oneri amministrativi, abbreviando i tempi di trattazione delle cause, rendendo la comunicazione più sicura e affidabile e automatizzando parzialmente la gestione delle cause. Stabilisce inoltre norme per l'uso della comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria e per l'uso della comunicazione elettronica tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti nei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale (articolo 1). Tale obiettivo deve essere raggiunto, in particolare, attraverso il sistema informatico decentrato (articolo 3) e il punto di accesso elettronico europeo (articolo 4).

Nella risoluzione sulle implicazioni politiche dello sviluppo dei mondi virtuali – questioni di diritto civile, societario, commerciale e della proprietà intellettuale, adottata il 17 gennaio 2024, il Parlamento ha delineato le sfide poste dalle tecnologie emergenti al tradizionale principio di territorialità del diritto internazionale privato. Una di queste sfide è rappresentata dalla blockchain, un database decentralizzato distribuito su una rete di computer. Il Parlamento ha chiesto alla Commissione di adeguare il diritto dell'UE in modo che i cittadini e le imprese non debbano adire i tribunali di paesi terzi, in quanto questi ultimi potrebbero non garantire loro pieni diritti.

Nel 2025 il Parlamento ha partecipato al Forum ad alto livello sulla giustizia per la crescita, organizzato dalla Commissione europea e dalla presidenza polacca del Consiglio. Il forum ha esaminato in che modo il diritto civile e societario, unitamente

alla digitalizzazione della giustizia, possano sostenere la competitività e la crescita economica dell'UE. Le discussioni si sono incentrate su possibili iniziative legislative e non legislative, compreso l'uso dell'intelligenza artificiale e di altri strumenti digitali.

Il dipartimento tematico Giustizia, libertà civili e affari istituzionali del Parlamento europeo ha preparato uno studio sulla sottrazione di minori da parte di un genitore verso paesi terzi e un seminario sulla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; entrambi hanno evidenziato la necessità di dati concreti e di riforme. Altre ricerche nel settore del diritto civile comprendono uno studio sulle rivendicazioni transfrontaliere di opere d'arte saccheggiate e uno studio sull'intelligenza artificiale e la responsabilità civile.

La presente nota tematica è stata redatta dal dipartimento tematico Giustizia, libertà civili e affari istituzionali. Per maggiori informazioni, consultare la pagina web della commissione giuridica.

JAGODA KAROLINA MACIEJEWSKA / Mariusz Maciejewski
05/2026